

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 30/14520/2011

OGGETTO: COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Carlo Canavese, con deliberazione C.C. n. 1 del 10 febbraio 2011, trasmesso alla Provincia in data 14 marzo 2011, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n.039/2011)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 10 febbraio 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la soluzione di un aspetto puntuale, in anticipazione della Variante Generale del PRG, di prossima adozione in forma preliminare. La Variante, normativa, riguarda l'area della Cascina Gonetta ed è finalizzata all'estensione di alcuni elementi già presenti nel testo delle Norme di Attuazione vigenti e all'introduzione di limitazioni ed indirizzi in merito a categorie e modalità d'intervento alle pertinenze della Cascina, integrando il dettato dell'articolo 22.3.4 delle N.T.A. in riferimento alle aree "Acr1".

La modifica consente lo sviluppo di nuove attività terziarie di tipo sportivo e ricreativo, per una superficie non superiore a mq 2.200, da reperire all'interno di edifici esistenti o ricostruiti e nelle aree esterne per la realizzazione di attrezzature sportive (campi, servizi di ristorazione ecc...); la realizzazione di una superficie coperta pari a 300 mq, da realizzarsi nelle fasce perimetrali delle pertinenze esterne, previa eliminazione di tettoie, bassi fabbricati e altre strutture precarie esistenti. E' prevista, infine, la ricostruzione di un edificio demolito, avente volume edificabile pari a mc 4.000 da destinarsi ad usi residenziali.

La documentazione di Variante riporta la verifica del rispetto dei parametri previsti dal settimo comma, articolo 7, L.R. 56/77 e con il Piano di Zonizzazione Acustica. Riporta inoltre le cause di

esclusione dal processo di assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica.

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della 6^a Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bruzolo con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2011, le seguenti osservazioni:

- a) la "Variante Parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali previsti per gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998 ovvero, a titolo di esempio, l'estratto cartografico completo di legenda dell'area in oggetto e della localizzazione dell'ampliamento previsto, eventuali tabelle dimensionali relative all'area in oggetto e le Norme di Attuazione riportate nell'estensione vigente. L'evidenziazione della sola parte integrativa, non permette di cogliere l'effettiva entità della modifica proposta ed eventuali contrasti con il dettato normativo vigente;
- b) la Variante propone un incremento della capacità insediativa pari a + 45 abitanti, motivando, genericamente, l'esaurimento della capacità residenziale; si ricorda che, ai sensi di legge, tale possibilità è esclusivamente ammissibile a seguito della dimostrazione dell'effettivo esaurimento della citata capacità;
- c) con riferimento alla lettera che precede, il settimo comma, articolo 17 L.R. 56/77, prevede, inoltre, che tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

- d) la documentazione di Variante riporta la verifica del rispetto dei parametri (servizi/attività economiche) di Variante Parziale, rapportata al solo incremento di n. 45 abitanti e non alle superfici/indici come richiesto dal settimo comma, articolo 17, L.R. 56/77 al quale si rimanda. Tale verifica deve peraltro essere estesa ad eventuali precedenti Varianti Parziali che possono aver modificato i parametri citati;
- e) con riferimento al processo di assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Variante è stata esclusa al richiamato assoggettamento. Alla luce degli interventi previsti, più opportunamente la Variante, in fase precedente alla stesura, avrebbe dovuto essere almeno sottoposta ad una fase di verifica, come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12 giugno 2008), la quale, evidenzia la necessità di procedere con la fase di *Verifica preventiva di assoggettabilità*, previa trasmissione della documentazione “... alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere ambientale ... l’Amministrazione Comunale (Organo Tecnico), sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante...”. Quanto precede, è riportato con spirito collaborativo nei confronti dell’Amministrazione Comunale, al fine di non incorrere nelle cause di annullabilità della Variante stessa;
- f) la documentazione di Variante, non essendo peraltro il P.R.G.C. adeguato al P.A.I., deve prevedere gli elaborati a carattere geologico-tecnico, come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale, 8 maggio 1996, n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita “... si ritiene necessario che le indagini previste dalla suddetta Circolare ... siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall’art. 17 della L.R. 56/77 ...”;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di San Carlo Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19 aprile 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)